

GUIDE EUTEKNE

Black list

Regime dei costi black list

IMPOSTE DIRETTE

Corso L.; Odetto G.

Ai sensi del nuovo co. 9-bis dell'art. 110 del TUIR, si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, ai fini del regime dei costi black list, le giurisdizioni individuate nell'Allegato I alla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea (c.d. "black list UE").

Black list UE

La lista UE, aggiornata con le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 20.2.2024 (documento 6776/24), è di seguito riportata.

Stati o territori non cooperativi ai fini fiscali (black list UE)	
Anguilla	Palau
Antigua e Barbuda	Panama
Federazione russa	Samoa
Guam	Samoa americane
Isole Fiji	Trinidad e Tobago
Isole Vergini statunitensi	Vanuatu

Rispetto alla versione della lista aggiornata con le conclusioni de Consiglio dell'Unione europea del 17.10.2023 (documento 13879/23), sono stati eliminati Bahamas, Belize, Seychelles e Isole Turks and Caicos.

Criteri di redazione della lista

Gli obiettivi della lista risultano abbastanza generici, in quanto, come si legge nel documento "Common EU list of third country jurisdictions for tax purposes" (https://taxation-customs.ec.europa.eu/common-eu-list-third-country-jurisdictions-tax-purposes_en), essi sono correlati alle necessità di trasparenza e di corretta competizione fiscale, che si realizzano laddove gli Stati non comunitari adottino standard comuni a quelli degli Stati dell'Unione europea. I criteri impiegati nella redazione della lista riguardano l'osservanza degli standard di trasparenza fiscale, l'equa imposizione e l'attuazione delle misure in materia di contrasto all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili.

L'elenco è soggetto a revisione due volte l'anno.

Penalizzazioni per i rapporti con gli Stati black list

La presenza di un determinato Stato nella lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali può determinare (cfr. conclusioni del Consiglio dell'UE del 5.12.2017, documento 15429/17):

- ◆ misure di difesa nel settore non fiscale, adottate a livello UE (ad esempio, il regime di sfavore nell'allocazione dei fondi comunitari nel contesto del Fondo Europeo per lo Sviluppo sostenibile EFSD, del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici EFSI e del programma di prestiti ELM, nonché gli obblighi di reporting di operazioni potenzialmente pericolose ai sensi della direttiva 2018/822/UE, c.d. "DAC 6");
- ◆ misure di difesa nel settore fiscale adottate dagli Stati membri.

Più nello specifico, il Consiglio dell'Unione, nella decisione del 25.11.2019 (documento 14114/19), annovera tra le misure di difesa legislativa nel settore fiscale che potrebbero essere applicate dagli Stati membri:

- ◆ le misure relative alla non deducibilità dei costi;
- ◆ le norme sulle società controllate estere (CFC);
- ◆ la previsione di ritenute alla fonte con aliquota più elevata;
- ◆ la limitazione o l'esclusione dell'esenzione delle partecipazioni.

In tale contesto, il legislatore nazionale ha quindi scelto la reintroduzione della disciplina avente ad oggetto le limitazioni alla deducibilità dei costi black list.

(Versione aggiornata al 20.2.2024)